



**CONSULENTI D'IMPRESA DAL 1964**

Via Cumbo Borgia, 8 - 98057 Milazzo (ME)

P.IVA 02112730839

Circolare settimanale di aggiornamento e supporto professionale

**Numero 14 del 03 giugno 2020**

## Focus settimanale:

- **I crediti d'imposta introdotti dal Decreto Rilancio**
- **La proroga dell'invio dei corrispettivi telematici**
- **Decreto Rilancio e contributo a fondo perduto**

## L'Agenzia interpreta



6


## Il Giudice ha sentenziato



8

In breve .....	9
I crediti d'imposta introdotti dal Decreto Rilancio .....	9
La proroga dell'invio dei corrispettivi telematici .....	12
L'Approfondimento .....	13
Decreto Rilancio e contributo a fondo perduto .....	13

## Flash di stampa



**Bonus per professionisti con previdenza autonoma**

IL SOLE 24 ORE  
25.05.20

Il D.L. 34/2020 ha precisato che l'indennità di 600 euro, prevista per aprile e maggio non spetta a chi risulta titolare di pensione o titolare di contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato. Occorre comunque distinguere tra soggetti iscritti a una Cassa di previdenza autonoma (professioni ordinistiche) e soggetti privi di Cassa autonoma, ovvero quelli iscritti alla Gestione separata Inps. Per i primi infatti, è escluso il diritto a percepire il nuovo contributo a fondo perduto

**Abbassamento soglia denaro contante**

IL SOLE 24 ORE  
25.05.20

Dal 1.07.2020, la soglia entro cui è possibile trasferire denaro contante si abbasserà da 3.000 e 2.000

**Correttivi al Decreto Liquidità**

IL SOLE 24 ORE  
26.05.20

Di seguito si segnalano le modifiche al Decreto:

- Prestiti autocertificati: introdotta l'autocertificazione per le richieste di prestiti con copertura della garanzia statale;
- Garanzie al 100%: i prestiti garantiti al 100% dalla copertura pubblica, potranno arrivare fino a 30.000 euro;
- Stop segnalazioni Centrale rischi: con un prestito accompagnato dalla garanzia pubblica si sospendono le segnalazioni alla Centrale rischi fino al 30.09.2020;
- Garanzia Sace: non si può delocalizzare la produzione all'estero;
- Cessione di crediti: garanzie statali anche sul Factoring;
- Infortuni Covid-19: introdotta una responsabilità limitata per i datori di lavoro in caso di infortuni Covid-19;
- Fiere e manifestazioni: credito d'imposta al 30% delle spese sostenute dalle imprese per la partecipazione a fiere e manifestazioni commerciali all'estero;

- Rivalutazione gratuita per alberghi e terme: rivalutazione gratuita dei beni d'impresa e delle partecipazioni risultanti dal bilancio al 31.12.2019 rivolta alle aziende che non adottano i principi contabili internazionali;
- Copertura statale per Stp: godono della garanzia Sace anche le associazioni professionali e le società tra professionisti purché, come per tutte le altre Pmi, abbiano già utilizzato fino a capienza massima il Fondo di garanzia;
- Agroalimentare e siderurgia: per i settori agroalimentare e siderurgico, le disposizioni sui poteri speciali dello Stato (golden power), si applicano anche per perseguire l'ulteriore finalità della tutela del mantenimento dei livelli occupazionali e della produttività nel territorio nazionale fino al 31.12.2020;
- Crisi d'impresa: eccezioni alla regola base di improcedibilità dei ricorsi per fallimento presentati dal 9.03.2020 al 30.06.2020

---

**Calcolo Irap 2020  
non dovuto**

ITALIA OGGI  
26.05.20

La relazione illustrativa allegata al D.L. 34/2020 fornisce indicazioni sulla quantificazione del 1° acconto Irap per il 2020, non dovuto. Nello specifico, è stato chiarito che l'importo dell'acconto corrisponde al minore tra quello calcolato con il metodo storico e quello con il metodo previsionale

---

**Credito d'imposta  
canoni di locazioni  
immobili**

ITALIA OGGI  
25.05.20

Il D.L. 34/2020, ha previsto un credito d'imposta del 60% dell'ammontare mensile del canone di locazione pagato in relazione a immobili a uso non abitativo destinati allo svolgimento dell'attività per il trimestre marzo-maggio 2020, a patto di aver subito una riduzione del fatturato di almeno il 50% rispetto a ciascun mese dell'analogo trimestre del 2019

---

Restituzione  
iperammortamento  
2018

IL SOLE 24 ORE  
29.05.20

Nel modello Redditi 2020 ci sarà la possibilità di restituire l'iperammortamento fruito nel 2018, come disposto dall'art. 7, c. 2, del D.L. 87/2018 (decreto Dignità), in caso di recupero dell'agevolazione per cessione di beni all'estero

---

## L'Agenzia interpreta



**Esenzione Iva per l'importazione**

NOTA  
N. 152373/2020

L'Agenzia delle Dogane, con la nota, ha chiarito che l'esenzione Iva per la cessione di determinati beni legati al contenimento e alla gestione dell'emergenza Covid-19, come le mascherine e altri DPI, si applica a tutte le tipologie di operazioni

**Detrazione interventi di ristrutturazione**

RISPOSTA  
22.05.20  
N. 140/2020

L'Agenzia delle Entrate, con la risposta, ha chiarito che, in tema di agevolazioni per lavori edilizi, il conduttore può fruire della detrazione ai fini Irpef per gli interventi di ristrutturazione anche se il consenso scritto all'esecuzione degli stessi da parte del proprietario dell'immobile è stato ottenuto dopo il loro termine ma a patto che venga formalizzato entro la data di presentazione della dichiarazione dei redditi

**Comunicazione legale e bonus per investimenti**

RISPOSTA  
26.05.20  
N. 146/2020

L'Agenzia delle Entrate, con la risposta, ha affermato che non basta essere in regime di comunione legale dei beni per dover condividere con il coniuge i benefici fiscali derivanti dalla sottoscrizione di quote di capitale in start-up innovative

**Detrazione limitata sui lavori per disabili**

RISPOSTA  
26.05.20  
N. 147/2020

L'Agenzia delle Entrate, con la risposta, ha chiarito che per "barriere architettoniche" si intendono quelle che impediscono l'accesso dei disabili e non tutte le opere che intervengano per limitare la disabilità

**Deducibilità dei contributi facoltativi**

RISPOSTA  
26.05.20  
N. 148/2020

L'Agenzia delle Entrate, con la risposta, ha chiarito che con riguardo a contribuenti non residenti, non è possibile dedurre dal reddito complessivo prodotto in Italia i contributi facoltativi versati alla gestione della forma pensionistica obbligatoria di appartenenza

---

<b>Nel quadro RW le prestazioni dei fondi ai piloti residenti</b>	RISPOSTA 27.05.20 N. 150/2020	L’Agenzia delle Entrate, con la risposta, ha chiarito che le prestazioni che vengono erogate da un fondo di previdenza complementare inglese a un pilota di aerei residente in Italia sono tassate nel nostro Paese. Nella dichiarazione, tali prestazioni vanno indicate nel quadro RW
<b>Magazzino frazionato in appartamenti destinati alla vendita</b>	RISPOSTA 27.05.20 N. 152/2020	L’Agenzia delle Entrate, con la risposta, ha chiarito che genera reddito d’impresa un soggetto privato, proprietario di una unità immobiliare di categoria catastale C/2 (magazzino o deposito), che cambia la destinazione d’uso, la fraziona e realizza tre appartamenti destinati alla vendita, in quanto pone in essere una tipica attività imprenditoriale
<b>Scissione asimmetrica e successione</b>	RISPOSTA 28.05.20 N. 155/2020	L’Agenzia delle Entrate, con la risposta, ha chiarito che non possono più essere ritenuti esenti da imposta di successione, gli eredi che, entro 5 anni dall’apertura della successione, effettuano una scissione asimmetrica con la quale costituiscono nuove società, ognuna appartenente individualmente a ciascuno di essi
<b>Tassazione di fondi pensioni inglesi</b>	RISPOSTA 28.05.20 N. 156/2020	L’Agenzia delle Entrate, con la risposta, ha chiarito che i fondi pensione che partecipano a un “Authorised contractual scheme”, vengono tassati con un’aliquota ridotta al 15%, in base alla convenzione tra Italia e Regno Unito
<b>Agevolazione prima casa</b>	RISPOSTA 28.05.20 N. 158/2020	L’Agenzia delle Entrate, con la risposta, ha precisato che, dopo l’acquisto effettuato con il beneficio fiscale, non è pregiudicata l’agevolazione “prima casa” nel caso in cui l’acquirente risolva, per mutuo consenso, una precedente donazione con la quale si era reso “impossidente”

---

## Il Giudice ha sentenziato



Tassazione per enunciazione del finanziamento soci	CORTE DI CASSAZIONE N. 6157 – 6158 /2020	Si applica l'imposta proporzionale di registro al finanziamento-soci enunciato in un atto di scissione
Tutele giustizia comunitaria	CORTE DI GIUSTIZIA C-565/18	La sentenza ha riaperto i riflettori sul problema delle discriminazioni a rovescio, ossia quelle situazioni giuridiche nelle quali un trattamento meno favorevole è riservato, a parità di condizioni, a cittadini operatori economici nazionali rispetto a cittadini o imprese di altri Stati membri dell'Unione Europea
Accertamento sul conto corrente bancario	CORTE DI CASSAZIONE N. 9903/2020	Basta la dichiarazione giurata del soggetto che ha donato il denaro per annullare l'accertamento fondato sui versamenti in banca sospetti
Rettifica detrazione Iva per sconto/abbuono	CORTE DI GIUSTIZIA UE C-684/18	Con uno sconto o un abbuono sul prezzo, dopo l'acquisto, deve essere rettificata la detrazione dell'Iva, anche senza la ricezione del documento contabile e anche nel caso in cui il fornitore a sua volta non ha recuperato la maggiore imposta versata sull'operazione



## In breve

### **I crediti d'imposta introdotti dal Decreto Rilancio**

---

Il “Decreto Rilancio”, ha introdotto o potenziato alcuni crediti d'imposta, concedendo alle imprese sempre più misure di sostegno.

Nel corso di questo breve articolo analizzeremo i più significativi.

#### *1) Crediti d'imposta per i conferimenti di capitale*

Disciplinato dall'articolo 26 del D.L. 34/2020, questo credito d'imposta è rivolto alle società con ricavi compresi tra 5 e 50 milioni e che hanno subito nel bimestre marzo-aprile 2020 una contrazione dei ricavi di almeno il 33% rispetto al bimestre 2019.

In caso di aumento di capitale a pagamento, effettuato dopo il 19.05.2020 ma entro il 31.12.2020, sono previsti:

- A favore dell'investitore, un credito d'imposta del 20% del capitale versato, a condizione che detenga la partecipazione fino al 31.12.2023, nei limiti di 2 milioni di euro di investimento;
- A favore della società conferitaria, un credito d'imposta del 50% delle perdite eccedenti il 10% del patrimonio netto.

L'agevolazione viene meno nel caso in cui il beneficiario distribuisca riserve di qualsiasi tipo prima del 31.12.2023 e del 01.01.2024.

#### *2) Credito d'imposta per canoni di locazioni di immobili ad uso non abitativo*

L'articolo 28 D.L. del 34/2020 ha introdotto, con riguardo ai canoni di locazione, leasing e concessioni di immobili ad uso non abitativo, un credito d'imposta che non può essere cumulato con il credito d'imposta per botteghe e negozi, introdotto dal precedente Decreto Cura Italia con l'articolo 65 D.L. 18/2020.

Il credito è destinato:

- ai soggetti che hanno registrato ricavi o compensi inferiori a 5 milioni di euro nell'anno precedente;
- alberghi e agriturismi, senza limite di ricavi.

Il credito varia a seconda del tipo del contratto in essere:

- 60% del canone mensile versato con riferimento ai mesi di marzo, aprile e maggio 2020 in caso di contratti di locazione, leasing e concessione di immobili;
- 30% del canone mensile versato con riferimento ai mesi di marzo, aprile e maggio 2020, nel caso di contratti di servizi a prestazioni complesse o di affitto d'azienda comprendenti almeno un immobile.

I soggetti locatari esercenti attività economica, invece, possono usufruire del credito con almeno una riduzione del 50% del fatturato rispetto allo scorso anno.

### *3) Credito d'imposta per adeguamento degli ambienti di lavoro*

L'articolo 120, invece, prevede un credito d'imposta pari al 60% delle spese sostenute nel 2020, con un massimo di spesa di euro 80.000 a beneficiario, che può essere richiesto dalle attività esercitate nei luoghi aperti al pubblico, indicate nell'allegato 1 al Decreto Legge, oltre che dagli enti del terzo settore, con riguardo ad interventi edilizi, acquisto di arredi di sicurezza, acquisto o sviluppo di strumenti e tecnologie per lo svolgimento dell'attività lavorativa e acquisto di apparecchiature per il controllo della temperatura.

### *4) Credito d'imposta per la sanificazione e l'acquisto dei dispositivi di protezione*

L'articolo 125 del D.L. 34/2020, ha introdotto un credito d'imposta per sanificare gli ambienti e gli strumenti di lavoro e per l'acquisto di dispositivi di protezione individuale. L'articolo in questione ha dunque abrogato i precedenti articoli 64 del D.L. 18/2020 e l'articolo 30 del D.L. 23/2020.

Il credito spetta nella misura del 60% delle spese sostenute nell'anno corrente fino ad un importo massimo di credito di euro 60.000 a beneficiario e comunque entro il tetto massimo di 200 milioni di euro.

Il credito spetta in seguito al sostenimento delle seguenti spese: sanificazione degli ambienti e strumenti di lavoro, acquisto di dispositivi di protezione individuale, prodotti detergenti e disinfettanti, dispositivi di sicurezza e dispositivi atti a garantire la distanza di sicurezza interpersonale.

*5) Credito d'imposta per gli investimenti pubblicitari e per l'acquisto della carta dei giornali*

L'articolo 186 del D.L. 34/2020 consolida il credito d'imposta (50%) per gli investimenti pubblicitari per l'anno 2020 effettuati su giornali quotidiani e periodici, anche *online*, con un tetto massimo di 40 milioni di euro mentre su emittenti televisive, radiofoniche locali e nazionali, analogiche o digitali, il tetto complessivo è di 20 milioni di euro.

Un'altra misura emanata a sostegno dell'editoria, è l'articolo 188 D.L. 34/2020, il quale prevede a favore delle imprese editrici di quotidiani e periodici, iscritte al registro degli operatori di comunicazione, un credito d'imposta pari all'8% della spesa sostenuta nello scorso anno per acquistare carta per la stampa delle testate edite, entro il tetto massimo di 24 milioni di euro per il 2020.

*6) Credito d'imposta per i servizi digitali*

L'ultimo credito d'imposta analizzato è disciplinato dall'articolo 190 del D.L. 34/2020. Esso prevede un credito d'imposta del 30% delle spese per servizi digitali sostenute nell'anno 2019, entro gli 8 milioni di euro per il 2020, che spetta alle imprese editrici di quotidiani e periodici con almeno un dipendente a tempo indeterminato e iscritte al registro degli operatori di comunicazione.

Le spese devono essere finalizzate ad acquisire servizi di server, hosting e manutenzione evolutiva testate edite in formato digitale e servizi di information technology di gestione della connettività.

## La proroga dell'invio dei corrispettivi telematici

---

I corrispettivi telematici devono essere inviati all'Agenzia delle Entrate entro 12 giorni dalla loro effettuazione. Questa procedura, a causa dell'emergenza epidemiologica verificata, ha causato non pochi problemi agli esercenti ed è per questo motivo che il legislatore è intervenuto prevedendo una proroga all'interno del Decreto Rilancio.

Come tutti ricordiamo, l'invio entro il 12° giorno doveva essere effettuato già a partire dallo scorso 01.07.19 per le imprese che nel 2018 aveva realizzato un volume d'affari superiore a 400.000 euro. Tuttavia, era prevista una fase transitoria fino al 31.12.2019 dove era possibile emettere scontrino o ricevuta, per poi trasmettere, entro la fine del mese successivo, il dato riguardante l'ammontare mensili dei corrispettivi realizzati.

L'Agenzia delle Entrate, con la nota circolare 6/E/2020, ha specificato che i soggetti che non hanno provveduto ad inviare tempestivamente i corrispettivi mensili ma rimediano inviando i dati entro il termine di presentazione della dichiarazione (30.06.2020 per effetto del Decreto Cura Italia), non si vedono applicata alcuna sanzione.

Con il Decreto Rilancio, sostanzialmente, per questi soggetti nulla è cambiato. Essi hanno infatti la possibilità di inviare i corrispettivi entro il 12° giorno o, in alternativa, possono inviare i corrispettivi mensili relativi al secondo semestre 2019 il 30.06.2020.

Il periodo di transizione di 6 mesi valeva anche per le imprese con un volume d'affari 2018 superiore a 400.000 euro, le quali avrebbero dovuto provvedere, già a partire dal 1° gennaio di quest'anno, all'invio dei corrispettivi entro il 12° giorno. In questa, come visto in precedenza, era possibile certificare i corrispettivi seguendo le regole tradizionali.

Il Decreto Rilancio ha disposto che tale periodo di transizione sia prorogato fino al 31.12.2020, autorizzando questi soggetti a certificare i corrispettivi con le regole tradizionali e trasmettere i dati entro il mese successivo a quello di riferimento.

Il precedente Decreto Cura Italia, aveva precisato che l'invio dei dati dei corrispettivi relativi a febbraio, marzo e aprile 2020, vanno effettuati entro il 30.06.2020.

Una precisazione con riguardo ai soggetti tenuti all'invio dei dati al STS. Il Decreto è intervenuto stabilendo che a partire dal prossimo 01.01.2021 (in precedenza era

01.07.2020) dovranno inviare i dati dei corrispettivi giornalieri al sistema tessera sanitaria.

Altra proroga prevista dal DL 34/2020 è quella relativa alla lotteria degli scontrini: la sua partenza, inizialmente prevista il 01.07.2020, slitta al 01.01.2021. La proroga era pressoché necessaria in quanto per poter dare avvio a questa lotteria, è necessario certificare il corrispettivo attraverso il registratore telematico e molti esercenti ne sono ad oggi ancora sprovvisti.

## L'Approfondimento

### Decreto Rilancio e contributo a fondo perduto

---

#### PREMESSA

Finalmente è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il D.L. n. 34 del 19 maggio 2020, il c.d. Decreto Rilancio, recante “Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19”. Le risorse mobilitate sono di 55 miliardi di euro e il Decreto al suo interno contiene diverse misure a sostegno dei lavoratori, delle famiglie e delle imprese per contrastare la profonda crisi economica generata dall'emergenza del Coronavirus che purtroppo è arrivato a colpire anche l'Italia.

Un importante intervento è dato dal riconoscimento di un contributo a fondo perduto a favore dei soggetti esercenti attività di impresa, di lavoro autonomo e di reddito agrario, titolari di partita IVA.

Nel presente intervento saranno esaminati i soggetti interessati, i soggetti esclusi, i requisiti che bisogna possedere, le modalità di presentazione dell'istanza per ottenere il suddetto contributo e i controlli che l'Agenzia delle Entrate opererà nei confronti dei soggetti che, pur non avendone diritto, hanno fatto lo stesso richiesta per beneficiare del contributo in oggetto.

## **CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO: SOGGETTI INTERESSATI E SOGGETTI ESCLUSI**

Il contributo a fondo perduto è stato introdotto dall'art. 25 del D.L. n. 34/2020 e rappresenta una delle misure più importanti previste per i soggetti titolari di partita IVA che sono stati duramente colpiti dalla diffusione del Coronavirus.

Il diritto a ricevere il contributo spetta ai soggetti esercenti attività di impresa e di lavoro autonomo, sono compresi anche coloro che producono reddito agrario.

Possono richiederlo le imprese individuali, le società di persone, le società di capitali e le società tra professionisti. Risulta irrilevante il regime contabile adottato dal soggetto richiedente, pertanto possono presentare domanda pure i contribuenti che adottano il regime forfettario o il regime dei minimi.

Il contributo invece non spetta ai soggetti la cui attività risulti cessata alla data di presentazione dell'istanza; agli enti pubblici; ai soggetti di cui all'art. 162 bis del TUIR (intermediari finanziari e società di partecipazione); ai contribuenti che hanno diritto alla percezione delle indennità previste agli articoli 27 e 38 del D.L. n. 18 del 17 marzo 2020 (Decreto Cura Italia), convertito in Legge n. 27 del 24 aprile 2020, ossia i lavoratori autonomi iscritti alla gestione separata e i lavoratori dello spettacolo; ai lavoratori dipendenti e ai professionisti iscritti alle Casse di Previdenza private.

Hanno invece diritto ad ottenere il contributo i soggetti iscritti alle gestioni speciali dell'Ago anche se fruiscono dell'indennità di cui all'art 28 del D.L. n. 18/2020. Ciò in quanto l'indennità dell'art. 28 sarà percepita per il mese di aprile, mentre il contributo a fondo perduto si riferisce al mese di maggio 2020

## **REQUISITI PER IL RICONOSCIMENTO DEL CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO**

Per vedersi riconosciuto il diritto al contributo a fondo perduto, i soggetti interessati devono aver realizzato nell'anno 2019 un volume di ricavi o di compensi non superiore a 5 milioni di euro. Inoltre è stata posta la condizione che il fatturato del mese di aprile 2020 sia inferiore ai 2/3 dell'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile del 2019 (per la verifica del decremento ulteriori chiarimenti li ha forniti anche la Circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 9/E del 13 aprile 2020).

Al fine di determinare correttamente i predetti importi, si fa riferimento alla data di effettuazione dell'operazione di cessione di beni o di prestazione dei servizi, ai sensi dell'art. 6 del D.P.R. n. 633/1972.

Non è necessario il rispetto dei requisiti esaminati poc'anzi se i soggetti hanno iniziato l'attività a partire dal 1° gennaio 2019, oppure se i soggetti, a far data dall'insorgenza dell'evento calamitoso, hanno il proprio domicilio fiscale o la sede operativa nel territorio di comuni colpiti maggiormente dal Covid 19, le c.d. zone rosse.

## **DETERMINAZIONE DEL CONTRIBUTO**

La determinazione dell'ammontare del contributo a fondo perduto avviene applicando una percentuale alla differenza tra l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 e l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile del 2019.

In particolare la percentuale viene determinata come segue:

- ◆ per i soggetti che nell'anno 2019 hanno realizzato ricavi o compensi inferiori a quattrocentomila euro viene applicata la percentuale del 20%;
- ◆ per i soggetti che nell'anno 2019 hanno realizzato ricavi o compensi superiori a quattrocentomila euro, ma inferiori a un milione di euro viene applicata la percentuale del 15%;
- ◆ per i soggetti che nell'anno 2019 hanno realizzato ricavi o compensi superiori a un milione di euro, ma inferiori e cinque milioni di euro viene applicata la percentuale del 10%.

Per coloro che ne presentano i requisiti, l'ammontare del contributo a fondo perduto viene comunque riconosciuto per un importo non inferiore a mille euro per le persone fisiche e per un importo non inferiore a duemila euro per i soggetti diversi dalle persone fisiche.

Il contributo a fondo perduto viene corrisposto dall'Agenzia delle Entrate mediante accredito diretto in conto corrente bancario o postale intestato al soggetto beneficiario e i fondi con cui elargire tali contributi sono accreditati sulla contabilità speciale intestata all'Agenzia delle Entrate n. 1778 "Fondi di Bilancio".

Importante da sottolineare che il contributo erogato non concorre alla formazione della base imponibile per il calcolo delle imposte sui redditi (IRPEF e IRES) e non concorre altresì alla formazione del valore della produzione netta per il calcolo dell'IRAP.

## MODALITA' DI PRESENTAZIONE ISTANZA

I soggetti interessati al riconoscimento del contributo in oggetto, devono presentare, esclusivamente in via telematica, un'istanza all'Agenzia delle Entrate, indicando la sussistenza dei requisiti elencati precedentemente.

La presentazione dell'istanza può essere effettuata anche tramite un intermediario abilitato ai sensi dell'art. 3, comma 3, del D.P.R. n. 322/1998, delegato al servizio del cassetto fiscale dell'Agenzia delle Entrate oppure ai servizi per la fatturazione elettronica.

Le modalità di effettuazione dell'istanza, il suo contenuto informativo, i termini di presentazione della stessa saranno definiti con Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate che sarà di prossima pubblicazione.

Ad ogni modo la domanda dovrà essere presentata entro sessanta giorni dalla data di avvio della procedura telematica per la presentazione della stessa e dovrà contenere anche un'autocertificazione di regolarità antimafia dove i soggetti richiedenti dichiarano di non trovarsi nelle condizioni ostative previste dall'art. 67 del D. Lgs n. 159/2011 (Codice delle leggi antimafia).

## CASI ESEMPLIFICATIVI

Dal momento che la normativa prevede dei parametri di accesso al contributo a fondo perduto, si ritiene opportuno proporre alcune casistiche.

### **CASO 1:**

***SRL con fatturato annuo nel 2019 di € 250.000.***

***Fatturato aprile 2019 → € 30.000***

***Fatturato aprile 2020 → € 18.000***

***€ 30.000 \* 2/3 = € 20.000***



Il fatturato di aprile 2020 è inferiore ai 2/3 dello stesso mese dell'anno precedente, quindi spetta il contributo a fondo perduto.

€ 30.000 – € 18.000 = € 12.000 (differenza tra fatturato di aprile 2020 e fatturato di aprile 2019).

€ 12.000 \* 20% = € 2.400 → importo del contributo a fondo perduto spettante.

#### **CASO 2:**

**Impresa individuale con fatturato annuo nel 2019 di € 400.000.**

**Fatturato aprile 2019 → € 36.000**

**Fatturato aprile 2020 → € 25.000**

**Limite di confronto: € 36.000 \* 2/3 = € 24.000**

Il fatturato di aprile 2020 è superiore ai 2/3 del fatturato di aprile 2019 pertanto non spetta il contributo a fondo perduto.

#### **CASO 3:**

**Impresa individuale con fatturato annuo nel 2019 di € 80.000.**

**Fatturato aprile 2019 → € 6.000**

**Fatturato aprile 2020 → € 3.500**

**Limite di confronto: € 6.000 \* 2/3 = € 4.000**

€ 6.000 – € 3.500 = € 2.500 (differenza tra fatturato di aprile 2020 e fatturato di aprile 2019).

€ 2.500 \* 20% = € 500

Trattandosi di impresa individuale spetta l'importo minimo del contributo di € 1.000.

Se si fosse trattato di una società il contributo minimo sarebbe stato di € 2.000.

#### **CASO 4:**

**Impresa individuale con inizio attività in data 01/03/2019.**

**Fatturato aprile 2019 → € 3.000**

**Fatturato aprile 2020 → € 5.000**

Anche se il fatturato di aprile 2020 risulta maggiore del fatturato di aprile 2019, non si dovranno effettuare i confronti del fatturato, in quanto esso non è previsto per coloro che hanno iniziato l'attività dal 01/01/2019 e, quindi, all'impresa individuale viene riconosciuto il contributo minimo di € 1.000.

**CASO 5:**

**Fatturato aprile 2019 → € 6.000**

**Fatturato aprile 2020 → € 4.500**

**Limite di confronto: (€ 6.000 \* 2/3) = € 4.000**

Essendo il fatturato 2020 superiore ai 2/3 di quello di aprile 2019, non spetta il contributo a fondo perduto.

**CASO 6:**

**Contribuente semplificato (per cassa o art. 18, comma 5 del D.P.R. n. 600/73).**

**Fatturato registrato ad aprile 2019 per cassa → € 9.000**

**Fatturato secondo la data effettuazione operazione 2019 → € 7.000**

**Fatturato registrato ad aprile 2020 per cassa → € 4.000**

**Fatturato secondo la data effettuazione operazione 2020 → € 6.000**

**Limite di confronto: (€ 7.000 \* 2/3) = € 4.667**

Nel caso di specie, non si deve guardare la registrazione effettuata, ma il momento di effettuazione dell'operazione. Rideterminando quindi i fatturati di riferimento si rileva che non spetta il contributo a fondo perduto.

**MONITORAGGIO DA PARTE DELL'AGENZIA DELL'ENTRATE**

L'Agenzia delle Entrate avrà il compito di monitorare tutte le domande pervenute ai sensi dell'art. 25 del D.L. n. 34/2020 e, con cadenza settimanale, dovrà comunicare al Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato l'ammontare complessivo dei contributi a fondo perduto richiesti.

Qualora l'Agenzia dovesse riscontrare che il contributo sia in tutto o in parte non spettante, provvederà alle azioni di recupero del contributo erogato, irrogando le sanzioni del 100% corrispondente a quella prevista dall'art. 13, comma 5, del D. Lgs n. 471/1997 e applicando gli interessi dovuti ai sensi dell'art. 20 del D.P.R. n. 602/1973. Inoltre, la sanzione, in caso di acquiescenza all'atto di recupero non godrà della riduzione ad 1/3.

Qualora si dovesse riscontrare la sussistenza delle cause ostative previste dall'art. 67 del D. Lgs n. 159/2011, oltre a procedere al recupero del contributo erogato, il

richiedente che ha rilasciato una falsa autocertificazione di regolarità antimafia potrà subire la condanna della reclusione da due a sei anni.

Ad ogni modo, in caso di percezione del contributo in tutto o in parte non spettante, sarà applicato anche l'art. 316 ter del Codice Penale, in materia di indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato.

Nel caso in cui, successivamente all'erogazione del contributo a fondo perduto, l'attività d'impresa o di lavoro autonomo cessi oppure le società e gli altri enti percettori cessino l'attività, il soggetto firmatario dell'istanza inviata telematicamente, ha l'obbligo di conservare tutti gli elementi giustificativi che gli hanno permesso di ottenere l'erogazione del contributo e dovrà esibirli a richiesta agli organi istruttori dell'Amministrazione Finanziaria. Sarà sempre il firmatario a rispondere in proprio della restituzione dell'indebito contributo percepito.

## CONCLUSIONI

Il contributo a fondo perduto risulta sicuramente una misura di sostegno valida per le imprese che sono state messe a dura prova in questi primi mesi del 2020 a causa dell'emergenza Covid 19, anche se alcune categorie di soggetti sono state ingiustamente escluse, pur avendo anch'esse accusato un notevole calo di fatturato durante il mese di aprile dell'anno 2020 rispetto al fatturato conseguito nello stesso mese nell'anno 2019, però il legislatore sembra essersi dimenticato di loro.

Al Decreto Rilancio sono state mosse già alcune critiche e in questi giorni i rappresentanti delle categorie escluse stanno avendo degli incontri con l'Agenzia delle Entrate affinché possano vedersi riconosciuto il contributo a fondo perduto.

L'Agenzia delle Entrate, in collaborazione con Assoftware e Sogei, sta già lavorando per implementare i software al fine di rendere disponibili il prima possibile i gestionali per la compilazione delle istanze di richiesta del contributo a fondo perduto.

È già stata predisposta pure una bozza dell'istanza e a breve si attende la pubblicazione del Provvedimento da parte dell'Agenzia delle Entrate che definirà le linee guida da seguire per l'avvio della procedura che è attesa per metà giugno.